



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

**Direzione Regionale per la Lombardia**  
*Ufficio delle Dogane di*  
*Varese*

***Lo status di Esportatore autorizzato***

*Gallarate, 14 marzo 2014*

## *Origine delle merci (cenni)*

**Origine non preferenziale:** tutela il consumatore sull'effettivo luogo di produzione del prodotto o dove lo stesso ha subito l'ultima sostanziale trasformazione (art. 24 Reg. CE 2913/92), indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce estera impiegata nella produzione.

**Origine preferenziale:** consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi i quali riservano un "trattamento preferenziale" per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come "originari".

L'Unione Europea ha instaurato con numerosi Paesi Terzi o Gruppi di Paesi relazioni commerciali preferenziali sulla base di specifici accordi, in virtù dei quali le merci originarie dei Paesi aderenti a tali accordi possono accedere al mercato comunitario, e viceversa, beneficiando della riduzione o anche della esenzione dei dazi.

Al fine dell'ottenimento del trattamento preferenziale (art. 24 Reg. CE n. 2913/92), va presentato il documento attestante l'origine delle merci e tale prova può consistere in una delle seguenti tipologie di documenti:

- Certificazione di circolazione EUR 1 o Eur-MED per i paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio;
- Certificato di origine Form –A per le merci provenienti dai paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate;
- Certificato ATR per l'esportazione verso (o per l'importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica nel paese di provenienza;
- Dichiarazione su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine;

Gli esportatori, oltre alla richiesta di emissione di certificati di origine, possono attestare l'origine preferenziale del prodotto, nei casi espressamente previsti dagli accordi di libero scambio, con una attestazione su fattura.

Tale attestazione può essere apposta da qualsiasi esportatore, ma solo per le esportazioni di valore fino a 6.000 euro.

Per importi superiori a 6.000 euro, la prova dell'origine preferenziale può essere fornita, oltre che dal documento EUR 1(\*) anche dalla dichiarazione su fattura emessa da un esportatore autorizzato, ovvero da un esportatore che ha ottenuto dall'Agenzia delle Dogane l'autorizzazione allo **“status” di esportatore autorizzato**.

*\* L'EUR1 non è previsto nell'accordo UE/ Corea del Sud pertanto l'unico modo per attestare l'origine per esportazioni di importo superiore ad 6.000 euro è ottenere lo status di esportatore autorizzato*

## Chi è l'esportatore autorizzato

E' un soggetto che effettua frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità autorizzato dall'autorità doganale a rilasciare attestazioni, per dichiarare l'origine preferenziale, direttamente su fattura e senza limiti di valore.

Per effetto di detto *status*, l'operatore (produttore o commerciante) è autorizzato a dichiarare direttamente in fattura l'origine preferenziale delle merci senza che si renda necessaria la presentazione dei certificati di origine preferenziale.

L'esportatore che richiede questa autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

Le attestazioni in fattura apposte dall'Esportatore Autorizzato, sostituiscono l'emissione del certificato EUR 1 per le spedizioni verso i Paesi che hanno accordi con l'Unione Europea. Ciò consente al cliente del Paese di destinazione di non pagare dazi o di pagarli in forma ridotta.

Tali accordi sono consultabili al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/preferenti/article\\_779\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferenti/article_779_en.htm)

*Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi concernenti l'origine preferenziale*

PAESE	ACCORDO	PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
SVIZZERA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 45/L 15.02.2006
ISLANDA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 131/L 18.05.2006
NORVEGIA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 117/L 02.05.2006
ISOLE FAROER	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 110/L 24.04.2006
TURCHIA	DECISIONE N. 3/2006 (PRODOTTI AGRICOLI) DECISIONE N. 1/2006 (PRODOTTI INDUSTRIALI) DECISIONE N. 1/2009 (PRODOTTI EX CECA)	N. 86/L 1998 265/L 26.09.2006 N. 143/L 06.06.2009
ALGERIA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 6	N. 297/L 15.11.2007

PAESE	ACCORDO	PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
TUNISIA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 4	N. 260/L 21.09.2006
MAROCCO	PROTOCOLLO ORIGINE N. 4	N. 336/L 21.12.2005
ISRAELE	PROTOCOLLO ORIGINE N. 4	N. 20/L 24.01.2006
PALESTINA E STRISCIA DI GAZA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 298/L 13.11.2009
EGITTO	PROTOCOLLO ORIGINE N. 4	N. 73/L 13.03.2006
GIORDANIA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 209/L 31.07.2006

PAESE	ACCORDO	PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
LIBANO	PROTOCOLLO ORIGINE N. 4	N. 143/L 30.05.2006
MACEDONIA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 4	N. 99/L 10.04.2008
ALBANIA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 4	N. 107/L 28.04.2009
BOSNIA ERZEGOVINA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 2	N. 233/L 30.08.2008
MONTENEGRO	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 108/L 29.04.2010
SERBIA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 3	N. 28/L 30.01.2010

PAESE	ACCORDO	PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
SUD AFRICA	PROTOCOLLO ORIGINE N. 1	N. 311/L 04.12.1999
MESSICO	ALLEGATO III	N. 157/L 30.06.2000
CILE	ALLEGATO III	N. 352/L 30.12.2002
STATI CARIFORUM	STATI ACP che hanno siglato gli Accordi di Partenariato Economico (APE)	N. 348/L 31/12/2007 N. 289/L 30.10.2008
PTOM (Territori d'Oltre Mare)	DEC. N. 2001/822/CE DEL CONSIGLIO DEL 27/11/2001	N. 314/L 30.11.2001
COREA del Sud	PROTOCOLLO ORIGINE N. 1	N. 127/L 14.05.2011
Colombia - Perù	Decisione del Consiglio 2012/735/UE del 31.05.2012	GUCE n. 354 L del 21.12.2012
America Centrale	Decisione del Consiglio 2012/734/UE del 25.06.2012	GUCE n. 346 L del 15.12.2012;

# Procedura per conseguire lo *status* di Esportatore Autorizzato

La Società che intende ottenere l'autorizzazione di esportatore autorizzato, deve presentare apposita domanda scritta all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, in base alla propria **sede amministrativa**.

Nell'istanza l'esportatore deve indicare:

- Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti;
- se è produttore o commerciante.
- le merci che vengono esportate con la procedura richiesta.
- che effettua esportazioni in maniera regolare (non è importante il numero delle esportazioni effettuate in un anno, ma la cadenza regolare);
- che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata, attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti

L'esportatore nell'istanza deve altresì dichiarare:

- Impegnarsi ad emettere dichiarazioni d'origine soltanto per le merci per le quali egli dispone di tutte le prove necessarie o elementi contabili al momento dell'emissione;
- di assumersi la responsabilità totale, in caso di **dichiarazioni di origine erronee** o di cattivo uso dell'autorizzazione, che possono comportare il ritiro della stessa autorizzazione.
- di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l'impresa **conosca le regole di origine** per soddisfare la normativa in materia;
- di impegnarsi a conservare qualsiasi **documento giustificativo** (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni di fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione ecc..) per un periodo di almeno **3 anni** (ad esclusione dell'Accordo con la **Corea del Sud** che prevede **5 anni**);
- di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed **accettare di essere controllato** in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

## *Fac simile della domanda per l'attribuzione dello "status" di esportatore autorizzato*

All'Ufficio delle Dogane di Varese  
Via Dalmazia,56  
21100 - Varese

Il sottoscritto                      C.F.                      in qualità di Legale Rappresentante                      della (ragione sociale)  
con sede in Via                      tel/fax                      P.IVA

### CHIEDE

di usufruire dello status di esportatore autorizzato e di poter quindi emettere dichiarazione di origine su fattura indipendentemente dal valore delle merci; a tal fine dichiara:

- 1) di effettuare esportazioni a carattere regolare nei confronti dei seguenti Paesi per i quali si richiede il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato
  - che nel corso dell'ultimo biennio si sono effettuate n°                      esportazioni verso i Paesi interessati dalla presente istanza.
  - che le merci da esportare sono le seguenti:
  - di essere in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario della merce da esportare;
  - di conoscere le regole dell'origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine della merce.

Si impegna inoltre a:

- rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;
- assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o usata impropriamente;
- assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;
- conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione;
- tenere la contabilità per materie e a conservarla per almeno tre anni;
- presentare, in ogni momento, alla dogana, ogni elemento di prova e ad accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorità.
- accettare la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta intendendo avvalersi della facoltà di non firmare le dichiarazioni.



## Esonero Firma Manoscritta

L'esportatore che vuole evitare di sottoscrivere ogni volta la dichiarazione di origine apposta sulla fattura può richiedere l'esonero della firma manoscritta originale.

In tal caso, deve presentare un impegno scritto in cui dichiara di assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Nel caso in cui preferisce sottoscrivere la dichiarazione apposta in fattura deve indicare all'Ufficio delle dogane, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la "dichiarazione di origine".

Dopo aver analizzato la pratica, l'Ufficio delle Dogane competente per territorio, predisporrà l'effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente, al fine di verificare:

- **la frequenza delle esportazioni:** l'esportatore effettua esportazioni a carattere regolare (non è rilevante il loro numero ma la cadenza regolare) nell'accordo siglato tra Unione Europea e Corea del sud, il requisito non è richiesto;
- **che l'esportatore sia in grado di fornire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti** (art. 90 e 117 c. 1 del Reg CE n. 2454/93)

Per quanto riguarda il primo requisito è necessario che l'esportatore effettui, con una certa regolarità, esportazioni verso il paese extracomunitario accordista, mentre non è necessario che lo stesso effettui numerose esportazioni nell'arco dell'anno solare.

Si procederà quindi alla verifica delle fatture attive emesse verso la destinazione per la quale è richiesto lo status e delle dichiarazioni doganali ad esse associate.

Si precisa che questo requisito non è richiesto per la Corea del Sud. Infatti, in tale accordo, per l'attestazione dell'origine preferenziale dei prodotti esportati, non è previsto il rilascio del certificato di origine EUR 1, ma è consentita, esclusivamente, la dichiarazione su fattura che, analogamente a tutti gli altri accordi di libero scambio, può essere emessa solo dagli esportatori autorizzati se riguarda esportazioni superiori ad 6.000 euro.

Pertanto, per consentire agli operatori che effettuano esportazioni saltuarie di dichiarare l'origine preferenziale, viene rilasciato lo status di esportatore autorizzato, anche in assenza del requisito relativo alle frequenti esportazioni.

Per quanto riguarda il secondo requisito è necessario che:

- l'esportatore si trovi, in qualsiasi momento, nella condizione di fornire le prove sull'origine della merce esportata;
- l'esportatore conosca le norme sull'origine e sia in possesso di tutti i documenti che provino l'origine (dichiarazione dei fornitori\*, schede di lavorazione ecc.);
- le scritture contabili consentano una completa tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di produttori, le autorità doganali accerteranno che la contabilità di magazzino dell'impresa consenta l'individuazione dell'origine della merce, e nel caso di nuove imprese, che il sistema adottato permetta tale individuazione.

Per quanto riguarda gli operatori commerciali, si darà maggiore rilievo ai flussi di commercio usuali degli stessi.

*\* La dichiarazione del fornitore è una dichiarazione con la quale il fornitore delle merci informa l'esportatore circa il carattere originario dei prodotti che gli sono stati venduti.*

La valutazione di tali elementi e di eventuali altri aspetti rilevanti permette all'autorità doganale di determinare il grado di *compliance* in tema di origine preferenziale da parte della società richiedente.

Qualora dalla verifica risulti che la società rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia delle Dogane conferisce alla stessa lo **status di esportatore autorizzato**, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate.

Come precisato dall'Agenzia delle Dogane, con la circolare 54/D del 01/10/2004 tale codice sarà così composto:

IT (codice iso alpha 2 dell'Italia) / 001 (numero di autorizzazione con numerazione progressiva dell'Ufficio) / VA (provincia ove ha luogo l'Ufficio delle Dogane competente) / 14 (anno di rilascio).

Quindi, la dichiarazione su fattura dell'esportatore autorizzato dovrà essere così formulata:

*“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/00\_/VA/14) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....(1)”.*

Luogo, data e firma dell'esportatore (2)

(1) In luogo dei puntini sospensivi sarà indicata a seconda dei casi, l'origine dei prodotti.

(2) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

L'Autorità doganale effettuerà regolari controlli sugli esportatori autorizzati al fine di garantire l'uso corretto e continuo dell'autorizzazione, nonché il rispetto delle norme.

Qualora risulti che l'esportatore autorizzato ha utilizzato impropriamente o abusato di tale autorizzazione, la dogana può revocarla.

Altra ragione che potrebbe portare alla revoca dell'autorizzazione è l'impossibilità da parte dell'esportatore autorizzato, di offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

## Riferimenti normativi

- Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992;
- Artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993;
- Protocolli origine allegati agli accordi;
- Note esplicative concernenti il protocollo degli accordi (GUCE serie C 90 del 31/03/1999);
- Circ. 97/D del 29/04/1999;
- Circ. 227/D del 07/12/2000;
- Circ. 54/D del 01/10/2004.

*Grazie per l'attenzione*

**Dott.ssa Teresa Carella**

